

## DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE POLITICHE ADOTTATE DALLA BANCA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 34 del Regolamento (UE) 2017/565 (il "Regolamento 565"), Cassa Lombarda S.p.A. (di seguito la "Banca") adotta una policy interna in materia di conflitto di interessi (di seguito "policy").

L'approvazione della policy è di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione su proposta della Direzione Generale. Tutti i dipendenti della Banca hanno preso visione della policy e sono tenuti ad ottemperare alle disposizioni in essa contenute.

#### 1. Premessa

Il legislatore comunitario, nella direttiva dell'Unione Europea Mifid 2 (2014/65/UE), riconosce che il ricorrere di situazioni di potenziale conflitto di interesse è connaturato alle attività della Banca e, più in generale, di qualsiasi intermediario che presti una pluralità di servizi di investimento. Il legislatore comunitario ha, infatti, preso atto che l'esercizio simultaneo di una gamma sempre più ampia di servizi e attività di investimento ha aumentato le possibilità di insorgenza di conflitti tra tali diversi servizi e attività e gli interessi dei clienti e che è pertanto necessario prevedere norme volte a garantire che tali conflitti non si ripercuotano negativamente sugli interessi dei clienti.

La Banca elabora, applica e mantiene un'efficace politica di gestione dei conflitti di interessi. Per raggiungere tale obiettivo, la Mifid 2 prevede un insieme di regole che è possibile sintetizzare nell'obbligo da parte degli intermediari di adottare:

- ogni misura ragionevole per individuare i conflitti d'interesse;
- disposizioni organizzative e amministrative per evitare che i conflitti di interessi individuati incidano negativamente sugli interessi dei clienti.

### 2. Principi generali

Al momento della prestazione di qualunque servizio e attività di investimento o servizio accessorio, la Banca adotta ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il Cliente o tra clienti.

La valutazione di una dannosità potenziale per il Cliente della situazione di conflitto viene effettuata al momento della prestazione del servizio: si tratta pertanto di una valutazione *ex ante*, diretta a verificare se ed in che misura una certa situazione ha la capacità di produrre un danno per il Cliente.

L'art. 34 del Regolamento 565 prevede che la Banca, nell'ambito della gestione dei conflitti, adotti misure organizzative e amministrative idonee e, nel caso in cui le stesse non siano sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, informi i clienti (disclosure), prima di agire per loro conto, della natura e delle fonti del conflitto, dei rischi che si generano per il cliente e delle azioni intraprese per attenuarli affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati.

## 3. Modalità di individuazione delle diverse fattispecie di conflitto di interesse

L'art. 33 del Regolamento 565 stabilisce un "set" di criteri minimi in base ai quali la Banca deve determinare se essa stessa, un soggetto rilevante¹ o un soggetto avente con essa un legame di controllo, diretto o indiretto, si trovi in una situazione di conflitto di interesse.

Si individuano 5 macro-tipologie di conflitti d'interesse:

- a. la possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita a spese del cliente (la possibilità di un utile per la Banca è contestuale alla possibilità di uno svantaggio per il Cliente);
- b. l'esistenza di un vantaggio nel risultato del servizio prestato al Cliente o nell'operazione realizzata per suo conto che sia distinto da quello per il Cliente;
- c. la sussistenza di una disparità di trattamento della clientela in virtù di un incentivo a comportarsi in tal senso;
- d. lo svolgimento della stessa attività del Cliente:
- e. la ricezione da una persona diversa dal Cliente di un incentivo, in relazione al servizio prestato al Cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi,

#### 4. Identificazione di conflitti di interesse

Nella definizione di procedure da seguire per la prevenzione e gestione dei conflitti e nell'adempiere al proprio obbligo di elaborare una politica dei conflitti di interesse che identifichi le circostanze che costituiscono o possono dare luogo a conflitti di interessi, la Banca presta attenzione alle seguenti circostanze:

(i) l'esercizio congiunto di più servizi e/o attività di investimento da parte della Banca, di soggetti rilevanti della Banca, o di società legate alla Banca da rapporti societari o di affari quali, ad esempio, il servizio di consulenza prestato congiuntamente ai servizi di collocamento, ricezione e trasmissione di ordini e negoziazione per conto proprio; oppure la prestazione del servizio di gestione di portafogli e del servizio di negoziazione in conto proprio;

<u>Documento informativo</u> 2 di 5 03.1.13133 - 07/2023

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Ai sensi dell'art. 2, comma 1, n. 1, del Regolamento 565, un soggetto rilevante in relazione alla Banca è uno dei seguenti soggetti:
a) amministratore, socio o equivalente, dirigente o agente collegato dell'impresa; b) amministratore, socio o equivalente o dirigente di un agente collegato dell'impresa; c) dipendente dell'impresa o di un suo agente collegato, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi sono a disposizione e sotto il controllo dell'impresa o di un suo agente collegato e che partecipa alla prestazione di servizi di investimento de all'esercizio di attività di investimento da parte dell'impresa; d) persona fisica che partecipa direttamente alla prestazione di servizi all'impresa di investimento o al suo agente collegato nel quadro di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte dell'impresa.

- (ii) le modalità di prestazione di servizi e/o attività di investimento, ad esempio la frequenza e la tipologia delle operazioni effettuate dalla Banca nella prestazione del servizio di gestione di portafogli;
- (iii) le modalità di gestione degli ordini dei clienti;
- (iv) la prestazione di servizi finanziari alle imprese;
- (v) la prestazione di servizi e/o attività di investimento aventi ad oggetto strumenti/prodotti finanziari oggetto di un processo di emissione /offerta al quale partecipa anche la Banca;
- (vi) la prestazione di servizi e/o attività di investimento aventi ad oggetto strumenti/prodotti finanziari emessi da società emittenti che hanno ricevuto prestiti dalla Banca;
- (vii) la eventuale contemporanea assunzione del ruolo di gestore collettivo e collocatore dei comparti gestiti da parte della Banca;
- (viii) l'eventuale investimento, nella prestazione del servizio di gestione di portafogli su base individuale, in comparti di fondi/Sicav per cui la Banca svolge attività di gestione collettiva;
- (ix) l'intermediazione di polizze assicurative i cui fondi interni sono gestiti dalla Banca o per i quali la Banca svolge attività di mero depositario;
- (x) la prestazione di servizi e/o attività di investimento aventi ad oggetto strumenti/prodotti finanziari emessi dalla Banca, da società del Gruppo o società collegate oppure legate alla Banca da rapporti di affari;
- (xi) la politica di remunerazione e i piani di retribuzione dei soggetti rilevanti;
- (xii) la percezione di incentivi da parte di terzi in relazione al servizio prestato al cliente sotto forma di benefici monetari o non monetari;
- (xiii) il collocamento di prodotti di investimento assicurativi con finalità di garantire linee di credito, e quindi con contemporanea qualifica della Banca di beneficiario, o vincolatario delle prestazioni assicurative, e quella di distributore;
- (xiv) concordare con il cliente una strategia di portafoglio che include prodotti che apparentemente soddisfano le sue preferenze di sostenibilità e, al contempo, sono più remunerativi per la Banca.

### 5. Requisito di indipendenza

Al fine di evitare che i conflitti di interesse influenzino l'attività della Banca e dei soggetti rilevanti, è stato adottato un codice di autodisciplina volto a garantire comportamenti corretti e professionali in accordo con gli interessi della clientela. Le procedure messe in atto dalla Banca garantiscono che i soggetti impegnati nelle attività che implicano un conflitto di interesse svolgano dette attività con un grado di indipendenza appropriato. Ai sensi dell'art. 34 del Regolamento 565, per raggiungere un corretto grado di indipendenza, le procedure includono:

- a. la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attività per conto dei clienti o la prestazione di servizi a clienti con interessi in potenziale conflitto o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli della Banca;
- b. procedure efficaci per impedire o per controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che comportino un rischio di conflitto di interesse quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più clienti;
- c. l'eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'attività e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività;
- d. misure volte a impedire o limitare un'influenza indebita sul soggetto rilevante che effettua i servizi di investimento o accessori o le attività di investimento;
- e. misure volte a impedire/controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi di investimento o accessori o attività di investimento distinti, quando possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interessi.

## 6. Le misure di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse adottate dalla Banca

A fronte di ciascuna potenziale fattispecie di conflitto individuata, la Banca ha svolto una valutazione ed, eventualmente, un adeguamento dei presidi di controllo/gestione delle situazioni di potenziale conflitto di interesse giungendo, se del caso, ad inibire determinate tipologie di attività. Le misure adottate per il presidio dei conflitti individuati, peraltro, sono da leggersi in coordinamento con altre norme emanate nell'ambito della Banca in ottemperanza sia alla normativa concernente la prestazione dei servizi di investimento e/o accessori, sia ad altre disposizioni di carattere generale, quali, in via esemplificativa, le regole di comportamento che il personale è tenuto ad osservare in virtù delle normative vigenti, dei contratti di lavoro, delle procedure interne, nonché dei codici di comportamento adottati, incluso il codice di autodisciplina di cui al par. 5. che precede.

Le principali misure di prevenzione e gestione individuate dalla Banca sono:

- a) definizione di compiti, responsabilità e regole di condotta, disponendo in particolare che le funzioni titolari di una fase di processo o di un intero processo potenzialmente idoneo alla generazione di conflitti siano attribuite a strutture distinte;
- procedure organizzative e informatiche per assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, nel rispetto dell'interesse del Cliente. Tali procedure, in particolare, disciplinano le modalità di offerta dei servizi di investimento e la gestione del rapporto con il Cliente;

- c) procedure per la esecuzione e trasmissione degli ordini che garantiscono al Cliente il rispetto di precise regole, come dettagliato nel "Documento Informativo sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini della banca" e nell'allegato n. 1 al medesimo Documento, e una gestione dei reclami strutturata in modo da assicurare che l'analisi delle contestazioni presentate dai Clienti venga svolta da personale estraneo all'operatività, appartenente alla Funzione Compliance, per assicurare una maggiore indipendenza nella valutazione del reclamo stesso;
- d) un'apposita normativa interna che regolamenta le operazioni effettuate su strumenti finanziari a titolo personale da parte dei soggetti rilevanti improntata al rispetto dei principi di correttezza;
- e) misure atte a garantire che le funzioni aziendali di controllo siano dotate di indipendenza ed autonomia e non partecipino alla prestazione dei servizi che sono chiamate a controllare;
- f) politiche di remunerazione a favore dei soggetti coinvolti nella prestazione dei servizi di investimento che non favoriscano il prodursi di situazioni di conflitto di interesse con la clientela;
- g) la definizione di procedure per la gestione delle informazioni privilegiate in linea con la vigente normativa in tema di abusi di mercato;
- h) limitazioni o astensione dall'operatività in caso di conflitti che possano nuocere gravemente agli interessi di un cliente.

# 7. Procedura per la prevenzione e la gestione dei conflitti ed eventuali modalità di revisione della policy

La policy presuppone che:

- vengano identificate le misure per l'individuazione, la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse a rischio potenziale di danneggiamento degli interessi dei clienti;
- vengano identificati in modo analitico i servizi di investimento e accessori e le attività svolte dalla Banca;
- vengano determinate le combinazioni tra detti servizi e attività, che emergono tenendo conto delle diverse tipologie di:
  - 1. strumenti finanziari oggetto dei servizi e delle attività;
  - 2 clienti
  - 3. soggetti coinvolti nello svolgimento dei servizi e delle attività, siano essi soggetti rilevanti o soggetti aventi un legame, diretto o indiretto, con la Banca.

Ciascuna combinazione costituisce una classificazione di potenziale conflitto di interessi, che, ancorché non idonea a generare un pregiudizio ai clienti sulla base delle informazioni disponibili, è opportuno venga rilevata al fine di essere monitorata e, nel caso, di consentire l'identificazione delle misure più adequate per la loro gestione (mappatura dei conflitti).

Al fine di un'individuazione accurata di casi di conflitti di interesse, o potenziali tali, i Responsabili delle diverse funzioni della Banca, sentiti anche i propri collaboratori, comunicano al Responsabile della Funzione Compliance le possibili situazioni di conflitto riconducibili alla propria attività. Sulla base della Normativa di Riferimento e dei criteri specificati nel presente documento, il Responsabile della Funzione Compliance verificherà le possibili modalità di gestione di tali situazioni di conflitto di interesse, dandone comunicazione alla Direzione Generale. La Direzione Generale, sulla base dell'informativa fornita dal Responsabile della Funzione Compliance, assumerà le più opportune decisioni in merito (eliminazione delle situazioni di conflitto ovvero definizione delle modalità più opportune per la gestione di tali conflitti o per la loro riduzione).

La Funzione Compliance pone quindi in essere le attività necessarie alla gestione dei conflitti di interesse (ad esempio, restricted list, black list, aggiornamento codice di comportamento); qualora si verificasse l'impossibilità di un'efficace gestione delle situazioni di conflitto, la Funzione Compliance definisce le modalità di disclosure per la clientela in conformità con la Normativa di Riferimento.

La comunicazione dei conflitti di interesse da parte della Banca non esenta la stessa dall'obbligo di mantenere e applicare le disposizioni organizzative e amministrative in materia.

La comunicazione da parte della Banca sulla natura e sulle fonti dei conflitti di interesse oltre che sui rischi per i clienti e le relative misure di attenuazione, laddove necessaria ai sensi dell'art. 34 del Regolamento 565, viene fatta prima di agire per conto dei clienti affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati.

L'informativa alla clientela, fornita su supporto duraturo cartaceo ovvero (qualora il Cliente vi abbia espressamente acconsentito) in formato elettronico tramite il sito internet della Banca o tramite email, è dovuta se la Banca reputa che le disposizioni organizzative o amministrative adottate per la prevenzione o gestione dei conflitti di interesse non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato.

La disclosure deve essere sufficientemente dettagliata, considerata la natura del Cliente, e tale comunque da consentire al Cliente stesso di prendere una decisione informata sul servizio di investimento.

Alla clientela deve essere comunicato:

- il contesto in cui sorge il conflitto;
- la natura e/o le fonti dei conflitto;
- i rischi che si generano per il cliente in conseguenze del conflitto;
- le azioni intraprese per attenuare detti rischi.

La Funzione Compliance redige la presente informativa sintetica sulla prevenzione e gestione da parte della Banca dei conflitti di interesse, che viene consegnata ai clienti quale allegato al contratto relativo al servizio di investimento prescelto.

Per la gestione di casi di conflitto di interesse sorti in corso di operatività fino ad allora non contemplati, la policy necessita di essere modificata.

La Funzione Compliance, previa autorizzazione della Direzione Generale, provvede alla modifica e a mettere a disposizione della clientela la versione aggiornata della policy.

### 8. Il registro e il monitoraggio

L'art 35 del Regolamento 565 prescrive l'obbligo per la Banca di tenere e aggiornare regolarmente un registro nel quale si riportano i tipi di servizi di investimento, di servizi accessori e di attività di investimento per i quali sia sorto o possa sorgere un conflitto che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

La finalità del registro è di identificare in modo dettagliato e progressivo i singoli conflitti secondo l'ordine con il quale essi vengono rilevati: costituirà quindi una sorta di archivio storico di tutti i pregiudizievoli conflitti di interesse emersi.

L'alimentazione, la tenuta e il monitoraggio del Registro dei conflitti di interesse sono affidati alla Funzione Compliance, che, al verificarsi di nuovi casi di conflitti di interesse, ne effettua un'accurata analisi ai fini dell'inserimento nel medesimo Registro, dandone pronta informativa alla Direzione Generale.

Sarà cura della Banca comunicare al Cliente, secondo le modalità indicate nel Contratto, eventuali variazioni alla presente informativa.

Luogo e data	Firma 1° Cointestatario
	Firma 2° Cointestatario
	Firma 3° Cointestatario
	Firma 4° Cointestatario